

REGOLAMENTO

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti strutturali dei locali e modalità per l'esercizio dell'attività

Art.1

Disposizioni Generali

1. Il presente titolo definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 42-bis del "Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti" approvato con L.R. 28/05 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per somministrazione di alimenti e bevande s'intende la vendita per il consumo sul posto , che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio .
3. I requisiti di cui al presente titolo devono sussistere in caso di apertura di nuovo esercizio , trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali dei locali che devono rispettare altresì le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza.
4. Il presente titolo definisce anche le modalità di svolgimento di attività collaterali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.2

Principi normativi di riferimento

1. Il Comune adegua la propria regolamentazione ai principi sanciti dalla normativa nazionale di libera circolazione delle merci e dei servizi, di garanzia di libertà di concorrenza assicurando condizioni di pari opportunità di accesso al mercato ed uniforme funzionamento dello stesso, nonché di garanzia, nei confronti del consumatore finale, di un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi.
2. Ai sensi del D.L. 04/07/06 n. 223 convertito con la L. 04/08/06 n. 248 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché

interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.”, in attuazione del principio di tutela della concorrenza, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza i limiti e le prescrizioni derivanti da:

- a) iscrizioni a registri abilitanti fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande,
 - b) rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia,
 - c) limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatte salve la distinzione tra settore alimentare e non alimentare,
 - d) rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predeterminate o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
3. Ai sensi dell'art. 42 bis della legge regionale n. 28/2005 (Codice del Commercio) il Comune definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
- a. evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
 - b. vocazione delle diverse aree territoriali;
 - c. salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
 - d. esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII della L.R. 28/05 e s.m.i..
4. L'avvio dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande , per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività .

Art.3

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Esso si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi carattere stagionale, di cui all'art. 44 della legge regionale.
3. Il presente titolo dispone altresì le modalità per l'autorizzazione di attività di pubblico spettacolo organizzate all'interno di esercizi di somministrazione.

4. Non sono soggette ai requisiti strutturali di cui al presente titolo le attività di cui all'art.48 della legge regionale che devono comunque essere a norma dal punto di vista edilizio ed urbanistico e rispettare le norme igienico-sanitarie per la somministrazione previste dal d.p.r.g 40/R/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4 **Destinazione d'uso dei locali**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di nuova realizzazione nonché quelli sottoposti a eventuali ampliamenti e/o modifiche strutturali, devono rispettare le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di impatto ambientale, in riferimento alle varie aree del territorio, individuate dal Regolamento Urbanistico del Comune.
2. I locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere la destinazione d'uso commerciale, ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico.
3. I locali adibiti alla somministrazione devono altresì possedere i requisiti strutturali previsti dal presente regolamento che integra e modifica il vigente Regolamento edilizio comunale.

ART.5 **Parcheggi**

1. I locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti di parcheggi:
 - per i locali con i requisiti igienico-sanitari per l'attività di bar l'area di parcheggio deve avere una superficie pari al 200% di quella adibita alla somministrazione con un minimo , anche per le attività di dimensioni più contenute, di almeno due effettivi posti di sosta calcolati secondo il successivo comma 3;
 - per i locali con i requisiti igienico-sanitari per l'attività di ristorante l'area di parcheggio deve avere una superficie pari al 300% di quella adibita alla somministrazione con un minimo di almeno tre effettivi posti di sosta calcolati secondo il successivo comma 3;
2. L'area di somministrazione , per il calcolo dei requisiti di parcheggio , è quella adibita a somministrazione, comprese eventuali pertinenze dove si svolge la stessa attività, escluso l'area di servizi , magazzini, uffici e altro a corredo dell'esercizio.
3. Gli stalli devono essere individuati con le indicazioni delle aree di manovra (entrate, uscite, ecc,) e il rapporto tra stalli e superfici di

- parcheggio non può essere inferiore a 1 stallo per ogni 25 mq di superficie di parcheggio.
4. Le aree a parcheggio possono essere reperite all'interno dell'edificio o nelle aree ed edifici limitrofi che ne garantiscono l'uso esclusivo per i clienti dell'esercizio nelle ore di apertura degli esercizi a una distanza non superiore a metri 50 dal fabbricato stesso .
 5. Le aree destinate a parcheggio possono essere ridotte per alcune zone quali le zone A, come definite dal D.M. n.1444/1968, e quelle collinari nord e sud così come previsto dall'art. 23 comma 2 e 3 del vigente Regolamento urbanistico :
 - la zona collinare Nord comprende le frazioni di Matraia, Valgiano, S.Pietro a Marcigliano, S.Andrea in Caprile, Petrognano, Tofori, S.Gennaro, S.Martino in Colle, Gragnano (esclusa la via Pesciatina), Lappato (escluso la via Pesciatina) delimitata a Nord, Sud ed Est dal confine del Comune e ad Ovest in parte dal confine del Comune e da quello delle frazioni ad eccezione della fascia di ml.50 ambo i lati della via Pesciatina compresa nelle frazioni di Gragnano e Lappato;
 - la zona collinare Sud comprende le frazioni di Colle di Compito, S.Andrea di Compito, Castelvecchio di Compito, Ruota, S.Ginese, Pieve di Compito, con esclusione delle aree lungo la Sarzanese-Valdera per una fascia di ml 50 da ambo i lati, S.Giusto di Compito, Vorno, Badia di Cantignano, parte di Coselli (zona collinare) delimitata a Sud e Ovest del confine del Comune, a Nord dalla via di Coselli e dalla via delle Scuole, ad est dal confine della frazione di Coselli.
 6. Il presente articolo modifica ed integra il vigente regolamento edilizio comunale nella parte in cui dispone che i parcheggi per gli esercizi di somministrazione devono avere la stessa superficie degli esercizi commerciali.

Art.6

Requisiti di qualità

1. Gli esercizi di somministrazione di cui al presente titolo devono assicurare standard di servizio qualitativamente adeguati alle attuali esigenze di mercato .
2. Negli esercizi di somministrazione con i requisiti igienico sanitari per l'attività di ristorazione la capacità ricettiva di posti tavolo dev'essere proporzionata alla potenzialità della cucina e allo spazio adibito alla somministrazione ,
3. I locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande devono avere servizi igienici ad uso esclusivo degli avventori adeguati alla superficie

di somministrazione dell'esercizio , decorosamente arredati, dotati di acqua calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria secondo lo schema seguente :

- a) negli esercizi di somministrazione con i requisiti igienico sanitari per l'attività di ristorazione :
 - fino a 100 mq di superficie di somministrazione un lavandino e due gabinetti (i gabinetti divisi per sesso, il lavandino anche nel medesimo antibagno) ;
 - oltre 100 mq e fino a 200 mq. di superficie di somministrazione due lavandini e due gabinetti (un lavandino e un gabinetto nel servizio uomini ed altrettanto nel servizio donne);
 - oltre 200 mq di superficie di somministrazione in misura adeguata alla capacità dell'esercizio ;
 - in tutti i casi ulteriori servizi igienici devono essere riservati al personale in misura adeguata al numero degli operatori;
 - b) negli esercizi di somministrazione con i requisiti igienico sanitari per l'attività di bar:
 - fino a 100 mq di superficie di somministrazione un lavandino e un gabinetto anche ad uso promiscuo con il personale impiegato (i gabinetti divisi per sesso, il lavandino anche nel medesimo antibagno) ;
 - oltre 100 mq e fino a 200 mq. di superficie di somministrazione un lavandino e due gabinetti anche ad uso promiscuo con il personale impiegato (i gabinetti divisi per sesso, il lavandino anche nel medesimo antibagno);
 - oltre 200 mq di superficie di somministrazione in misura adeguata alla capacità dell'esercizio , garantendo comunque servizi igienici ad uso esclusivo della clientela ed ulteriori riservati al personale in misura adeguata al numero degli operatori impiegati;
 - c) in entrambi i casi sopradetti a) e b) uno dei servizi igienici dovrà essere accessibile ai disabili.
2. Il presente articolo modifica ed integra le linee guida del vigente regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e le disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

Art.7

Requisiti igienico sanitari e di sicurezza

1. Le attività di produzione , trasformazione e distribuzione degli alimenti devono essere svolte realizzando l'obiettivo dell'igiene dei processi e della conseguente sicurezza degli alimenti trattati.

2. Spetta all'operatore del settore alimentare dimostrare se le misure adottate sono adeguate e sufficienti per raggiungere gli obiettivi di sicurezza fissati dal Regolamento CE 852 /2004 e 853/2004, dalla normativa nazionale e regionale e dal Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande che costituiscono linee guida per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
3. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 40/2006 le imprese alimentari devono essere registrate presso l'Azienda USL a seguito di una dichiarazione effettuata dall'imprenditore.
- 4 Nella DIA di cui all' art. 9 del presente regolamento deve essere dichiarato il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio.

ART.8

Sorvegliabilità dei locali

1. I locali di somministrazione devono avere i seguenti requisiti di sorvegliabilità previsti dal Decreto 17/12/1992 n.564 modificato dal Decreto 5 agosto 1994 n.534:
 - i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
 - le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
 - in caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 - nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza od altro luogo pubblico d'accesso, la viabilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita;
 - nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno;

- le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura od altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso
- eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art.3, comma 1, della legge 25 agosto 1991 n.287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
- in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art.9

Procedure per l'attivazione degli esercizi di somministrazione.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e le modifiche ai locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a denuncia di inizio attività e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La denuncia d'inizio attività deve contenere l'attestazione del possesso di tutti gli elementi necessari previsti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti per lo svolgimento dell'attività e tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte del competente ufficio comunale del possesso dei requisiti professionali, morali nonché dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali.
3. Nella denuncia d'inizio attività i requisiti sono dichiarati anche per eventuali aree di pertinenza dei locali dove si svolge l'attività di somministrazione. L'aggiunta di aree di pertinenza costituisce modifica sostanziale ai locali abilitati alla somministrazione.
4. L'attività deve iniziare entro 180 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di inizio attività, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 107 co. 2 del Codice del Commercio.
5. Le procedure per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche strutturali, le modifiche ai processi produttivi, la riduzione di superficie e la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle in uso presso il competente ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive, alla modulistica visibile sul e sito Web alla quale si fa esplicito rinvio.

Art.10

Subingresso

1. Il subingresso in un esercizio di somministrazione per cessione, affitto o conferimento in una società deve essere comunicato al competente ufficio comunale.
2. Il Comune provvede ad effettuare la voltura e ne da comunicazione all'Azienda USL per la registrazione di cui al d.p.r.g. n. 40 /R/2006.

Art.11

Installazione di apparecchi di amplificazione e di diffusione sonora

1. Nei locali degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati con somministrazione possono essere installati apparecchi di amplificazione e di diffusione sonora purchè l'attività non superi i limiti acustici consentiti dalla vigente normativa.
2. Nella dichiarazione d'inizio attività l'esercente deve dichiarare l'utilizzo di apparecchi di amplificazione e di diffusione sonora specificando che nella valutazione previsionale d'impatto acustico è stato considerato anche il rumore prodotto da tale attività .
3. Qualora l'installazione di tali apparecchi si configuri come ulteriore attività imprenditoriale , non strettamente connessa all'attività principale, comportante allestimento di attrezzature e strumentazioni , deroga ai limiti acustici, svolgimento in pertinenze esterne al locale, e/o avente un'incidenza sul flusso di persone tale da comportare un accertamento delle condizioni di sicurezza del locale occorre richiedere una preventiva autorizzazione per l'attività di intrattenimento , come prevista dall'art. 12 del presente regolamento, rilasciata ai sensi degli artt. 68 , 69 e 80 del Tulps (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art.12

Attività temporanea di pubblico spettacolo

- 1 L'organizzazione di attività di trattenimento o pubblico spettacolo nei locali e nelle pertinenze degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati dev'essere autorizzata dal Comune ai sensi degli artt. 80, 68 e 69 Tulps.
- 2 L'autorizzazione è finalizzata ad accertare l'idoneità dei locali, delle strutture ed attrezzature all'uopo installate ai fini della tutela della sicurezza e incolumità delle persone, nonché il rispetto dei limiti acustici.

Art.13
Autorizzazione in deroga ai limiti acustici

1. L'organizzatore di attività di trattenimento o pubblico spettacolo nei locali e nelle pertinenze degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande e nei circoli privati può richiedere, contestualmente al rilascio di licenza di agibilità ex art.80 e di quella di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS, l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regione Toscana n.77/2000.
2. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi da loro.

Art.14
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

- 1 Il Sindaco determina gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché l'attività di somministrazione svolta all'interno di circoli privati.
- 2 Tali orari sono stabiliti previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.
- 3 I limiti generali possono essere anche resi flessibili e adattati ad esigenze particolari degli esercenti salvo restando il rispetto dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente ed il rispetto della quiete pubblica.

Art.15
Elenco esercizi di somministrazione

- 1 L'elenco degli esercizi viene costantemente aggiornato con tutti i dati ad essi relativi al fine di realizzare un monitoraggio costante di questa funzione.

Art.16
Norma transitoria

I requisiti di parcheggio non si applicano agli esercizi di somministrazione esistenti per un periodo di 3 anni dalla data di approvazione del presente

regolamento che intendono trasferirsi nel raggio di 500 metri dalla precedente ubicazione , calcolato secondo il percorso stradale più breve.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NEGLI SPACCI INTERNI DI CIRCOLI PRIVATI

Art 17

Disposizioni Generali

1. Il presente titolo disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 235/01 e di quanto previsto dall'art.48 comma 1 lett. d della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28.
2. Il presente titolo disciplina altresì l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le attività istituzionali i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art.3del DPR 235/01.
3. L'attività di somministrazione dei circoli di cui ai commi precedenti ha carattere residuale rispetto a quella istituzionale ricreativa ed è limitata ai soli soci. Tale attività deve essere strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo e non deve risultare, per gli scopi del circolo, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.

Art 18

Circoli aderenti ad Enti nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art.2 del d.p.r. 235/2001 non sono soggette al possesso dei requisiti comunali di cui all'art.42 bis della L.R. n.28/2005 e successive modificazioni ed integrazioni così come definiti dal titolo I del presente regolamento.

2. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa su denuncia di inizio attività da parte del Presidente del circolo, ai sensi degli artt. 58 e 59 L.R. 9/95.
3. La denuncia di inizio attività, sottoscritta dal Presidente del circolo e redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Suap, deve essere indirizzata al Comune e contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o il circolo aderisce;
 - b) il tipo di attività di somministrazione;
 - c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata una planimetria dei locali, in cui venga evidenziata la zona destinata alla somministrazione e la zona destinata alle attività istituzionali da cui risulta la residualità della prima attività e la prevalenza della seconda;
 - d) l'associazione si deve trovare nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
 - e) il locale, dove è esercitata la somministrazione, deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ; la somministrazione può svolgersi solamente in quest'area.
4. A tali circoli non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 lett.b) dell'art.14 della L.R. n.28/2005, in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione se gestita direttamente dai soci.
5. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dai soci, ma affidata in gestione a terzi, la denuncia di inizio attività di cui sopra deve riportare gli estremi dell'atto di affidamento della gestione ed il gestore deve essere in possesso dei requisiti professionali e morali del gestore di cui all'art. 14 della L.R. n° 28/2005.

Art.19

Attività consentite

1. La denuncia di inizio attività, per le associazioni e/o circoli di cui all'art.1 del presente Regolamento, consente la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore sia dei rispettivi associati che di coloro che siano in possesso della tessera nazionale dello stesso ente affiliante riconosciuto, a patto che sussista nello statuto la clausola di reciprocità, ai sensi del coordinato disposto dell'art. 2 del D.P.R. 235/2001 con l'art. 111, 3° comma del T.U.I.R.
2. Nei circoli sportivi gli spettatori possono usufruire del servizio di somministrazione presso la sede che li ospita in occasione di competizioni agonistiche.

Art.20

Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo dei circoli aderenti ad Enti Nazionali

1. I circoli di cui all'art 2 del D.P.R.235/2001, aderenti ad Enti Nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, devono sottostare alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 bis e 4 quinquies dell'art.111 TUIR;
2. Ai sensi dell'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R., sussiste a carico del circolo l'obbligo di inserire nel rispettivo atto costitutivo e statuto le seguenti clausole:
 - a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
 - e) eleggibilità libera degli organi-amministrativi;
 - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.
3. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Art.21

Circoli non aderenti ad Enti Nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

1. Le attività di somministrazione effettuate nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art.3 del D.P.R. n. 235/2001, non aderenti ad Enti Nazionali le cui finalità sono riconosciute da Ministero dell'Interno, devono avere adeguati parcheggi.

2. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa su denuncia di inizio attività da parte del Presidente del circolo, ai sensi degli artt 58 e 59 L.R. 9/95.
3. Nella Denuncia d'inizio attività il legale rappresentante dichiara :
 - a) il tipo di attività di somministrazione;
 - b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
 - c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111bis del testo unico delle imposte sui redditi;
 - d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno
4. A tali circoli non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 lett.b) dell'art.14 della L.R. n.28/2005, in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione, se gestita direttamente dai soci.
5. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la denuncia di inizio attività di cui sopra deve riportare gli estremi dell'atto di affidamento della gestione ed il gestore deve essere in possesso dei requisiti professionali e morali del gestore di cui all'art. 14 della L.R. n.28/2005.

Art.22

Contenuto dello statuto e dell'atto costitutivo dei circoli non aderenti ad Enti Nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

1. I circoli di cui all'art.3 del D.P.R. n.235//2001, non aderenti ad Enti Nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno devono rispettare le disposizioni di cui agli artt.111 e 111bis del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai sensi dell'art 3 co.5 del D.P.R.n.235/2001 lo statuto di tali circoli deve prevedere modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

Art.23

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede in altri locali è soggetto alla presentazione di una nuova Denuncia d'inizio attività con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art.24

Nomina di nuovo Presidente o trasferimento di sede

1. Nel caso di nomina di nuovo Presidente dovrà essere presentata, all'Ufficio competente, apposita comunicazione corredata da copia del certificato di affiliazione da cui risulti la nomina del nuovo Presidente.

Art.25

Requisiti di sorvegliabilità

1. I locali in cui è ubicato il circolo devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 564/92.
2. I locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici,
3. All'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art.26

Modalità di svolgimento delle attività

1. Ai circoli di cui al presente Regolamento non è consentito:
 - a) permettere l'accesso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio o la cui adesione non sia stata ancora accolta preventivamente dagli organi di controllo del circolo;
 - b) effettuare la pubblicità dell'attività di somministrazione, con qualunque mezzo diretto alla generalità dei cittadini;
 - c) organizzare il locale in modo tale da far ritenere, anche in considerazione dell'elevato numero delle persone che vi accedono, l'attività di tipo imprenditoriale.
2. I circoli di cui al presente Regolamento sono tenuti a:
 - a) esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soli soci;
 - b) verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio.

Art.27

Prescrizioni

1. È fatto obbligo di munirsi di certificazione antincendio per locali con capienza superiore alle 100 persone.
2. All'interno del circolo dovrà, inoltre, essere conservato, per essere consultabile da parte degli organi di vigilanza:
 - a) l'elenco soci aggiornato;
 - b) lo Statuto del circolo;
 - c) registro delle assemblee dei soci, con i relativi verbali e le convocazioni dei soci;
 - d) documentazione attestante l'effettiva attività istituzionale svolta.
3. Ai presidenti e/o gestori dei circoli di cui al presente regolamento è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni al regolamento di polizia urbana od in particolare si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, o rilevanti problemi di viabilità l'Amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti, può disporre la riduzione dell'orario delle attività nel circolo medesimo e procedere ad applicare, ai termini di legge, le sanzioni previste.

Art.28

Orari

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati dovrà essere svolta nel rispetto dell'art.81 della L.R. 28/05 e di quanto stabilito dalle ordinanze sindacali in materia di orari.

Art.29

Spettacoli ed intrattenimenti aperti anche a non soci

1. I circoli privati che intendono svolgere spettacoli e trattenimenti destinati anche ai non soci dovranno munirsi di licenza di agibilità ex art.80 e di quella di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS qualora ricorrano i seguenti elementi definiti dalla giurisprudenza:
 - pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- complessità del locale dove si svolge l'attività, quando appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- rilevante numero delle persone che accedono al locale. Come criterio di quantificazione si può far riferimento al D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendio per i locali ove si esercitano spettacoli che abbiano capienza superiore alle 100 persone.

TITOLO III

VIGILANZA , SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.30

Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le violazioni al titolo I del presente regolamento accertate dagli organi appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento e secondo le modalità di legge sono sanzionate ai sensi dell'art.103 della L.R. n.28/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.31

Sanzioni per l'attività di somministrazione all'interno di circoli privati

1. Agli effetti dell'applicazione del titolo II del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.
2. Le violazioni al suddetto titolo, accertate dagli organi di cui al 1° comma del presente articolo e secondo le modalità di legge, sono sanzionate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 235/01, nonché per quanto applicabile ai sensi dell'art. 103 L.R. 28/05.

Art.32

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, troveranno applicazione il D.P.R. 235/01 e L.R. 28/01 ed il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento, laddove non contrastanti col predetto D.P.R. 235/01, nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.

Art.33

Decorrenza , abrogazioni

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2 Sono conseguentemente abrogate i precedenti regolamenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente regolamento.